



ASSOCIAZIONE REPUBBLICA DI GENOVA A.R.Ge.
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **Associazione Repubblica di Genova**, già attiva dal 20 Aprile 1994, che assume la forma giuridica di Organizzazione di Volontariato.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "**Associazione Repubblica di Genova**", aggiunge alla propria denominazione l'acronimo "OdV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e dovrà farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Simbolo

1. Il simbolo dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** è rappresentato da due cerchi concentrici formanti una corona circolare entro la quale è indicata la denominazione "**ARGE - Associazione Repubblica di Genova**" il tutto sormontato da bandiera sventolante a fondo bianco e croce rossa che è la bandiera di Genova. Se ne allega copia sotto lettera A al presente Statuto.
2. Una sua eventuale modifica, non comporterà revisione e modifica dello Statuto.

ART. 3 - Finalità e Attività

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** persegue unicamente finalità culturali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, punto "i" del D. Lgs. 117/2017 ed espressamente: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al citato articolo.
2. Ha lo scopo di incentivare, organizzare e realizzare, in tutte le forme possibili, il recupero, la continuazione e la valorizzazione delle parlate storiche di Liguria e della Genovesità in generale, della cultura e della storia Genovese. Come da Statuto storico l'**Associazione Repubblica di Genova OdV**, consapevole delle diverse interpretazioni che permangono sul ruolo che la Repubblica di Genova ha avuto nella storia delle Genti Genovesi, ha come punto di riferimento i suoi Valori di cittadinanza fondanti ed attuali ancora oggi come modello di convivenza umana :
 - a. tolleranza e rispetto delle Persone e delle loro tradizioni;
 - b. solidarietà;
 - c. tutela delle persone più deboli;
 - d. separazione tra potere politico e religioso;
 - e. ricerca del consenso collegiale;
 - f. centralità del lavoro responsabile e riconoscimento della competenza e del merito;
 - g. partecipazione sostanziale del cittadino/a agli impegni della Cosa Pubblica (Compere, Maone, banche, Commende, Compagnie, Alberghi, Conestagie, Confraternite; Ambasciatori, Consoli e Podestà per i rapporti con l'Oltremare e l'Oltremonte);
 - h. forma istituzionale repubblicana quale evoluzione della *Compagna Communis* sul modello della *politèia*;
 - i. ordinamento istituzionale leggero (Minor e Maggior Consiglio) con burocrazia limitata all'indispensabile che non prevarica sulle facoltà private

- j. valore vincolante degli atti scritti sia per le Istituzioni che per i Privati;
- k. controllo a posteriori -sempre e comunque- dell'operato pubblico.

In questo contesto, intende elaborare un progetto di sviluppo di tutte le Genti Genovesi in cui quei Valori possano trovare pieno riconoscimento e farne partecipi coloro che si sono trasferiti negli spazi Genovesi.

3. Per costruire la Cittadinanza Genovese appare fondamentale rapportarsi con gli altri curandone il legame tramite :
 - a. infrastrutture apertissime al mondo (porto, trasporti, collegamenti, logistica...)
 - b. un'Italia delle collettività locali (federalismo, confederalismo, rapporto con le regioni, le città e altre città metropolitane...)
 - c. un'Europa sul modello di Strasburgo
 - d. le altre città-mondo
4. Per il raggiungimento dei propri scopi l'**Associazione Repubblica di Genova OdV** può attivare tutte le iniziative ritenute utili e/o necessarie come:
 - a. organizzare laboratori creativi, momenti conviviali e di aggregazione, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, corsi di aggiornamento teorico /pratici;
 - b. istituire gruppi di studio e di ricerca;
 - c. istituire, su richiesta di Soci e previa approvazione del Consiglio Direttivo, sezioni staccate per il perseguimento degli scopi associativi in particolari ambiti territoriali e/o per specifiche finalità.
5. Le attività dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci e delle persone aderenti agli enti associati.
6. Le attività dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** sono svolte in tutte le aree geografiche dove i Genovesi operano e dove hanno storicamente operato.
7. Per il perseguimento dei propri scopi l'**Associazione Repubblica di Genova OdV** potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi nonché collaborare, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4 - Attività diverse

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 5 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 6 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; viene comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo deve motivare entro sessanta giorni la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'**Associazione Repubblica di Genova OdV** per:
 - a. dimissioni volontarie presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
 - b. mancato versamento della quota associativa;
 - c. morte (persona fisica) o cessazione attività e perdita dei requisiti di legge (persona giuridica);
 - d. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri statutari.
6. L'associato che versa in unica soluzione l'importo equivalente a 15 anni della quota associativa in vigore in quell'anno diventa Socio Vitalizio.
Il Socio Vitalizio ha gli stessi doveri e diritti del Socio.

ART. 7 – Doveri e diritti degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari doveri e pari diritti.
2. Gli associati dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** hanno il dovere di:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. rispettare le delibere degli organi sociali;
 - c. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** ed alla realizzazione delle attività statutarie;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - e. non arrecare danni morali e/o materiali all'**Associazione Repubblica di Genova OdV**.
3. Gli associati dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** hanno il diritto di:
 - a. partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - b. essere eleggibili alle cariche sociali dopo un anno di iscrizione;
 - c. essere informati sulle attività dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** e controllarne l'andamento;
 - d. esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta al Presidente;
 - e. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
 - f. recedere dall'appartenenza all'**Associazione Repubblica di Genova OdV**.

ART. 8 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV**, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci e delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'**Associazione Repubblica di Genova OdV**, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 9 - Organi sociali

1. Sono organi dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** :
 - Assemblea degli associati
 - Consiglio Direttivo
 - Presidente
 - Segretario
 - Organo di controllo (se si verificano le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (Revisori dei conti; se si verificano le condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Soci ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dai Soci tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. La convocazione deve essere inoltrata tramite raccomandata, fax, e-mail, ovvero qualsiasi mezzo elettronico e/o digitale che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza; l'avviso deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola col pagamento della quota associativa.
7. Ciascun Socio ha un voto.
8. Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio conferendogli delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci se l'associazione ha un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci se il numero non è inferiore a cinquecento.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV**.
È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione in prima convocazione con la presenza di almeno il sessanta per cento dei Soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole dei due terzi degli stessi.
13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, la fusione, la scissione dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** col voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - d. delibera il programma di azione dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** sulla base delle proposte del Consiglio Direttivo, emendabili in delibera;
 - e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera sull'esclusione dei Soci;
 - g. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

16. Nelle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione
17. Il verbale dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, vengono pubblicati sul sito Internet dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** (www.arge-ge.org); l'eventuale modifica del sito non costituisce modifica dello Statuto.

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea, è composto da cinque di membri e dura in carica tre anni. L'Assemblea può deliberare una diversa composizione numerica purché in numero dispari compreso tra tre e quindici.
2. Il Consiglio Direttivo governa l'**Associazione Repubblica di Genova OdV** ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente:
 - a. almeno due volte all'anno per deliberare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
 - b. ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario;
 - c. su richiesta della maggioranza dei membri in carica; in tal caso la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. elegge, al suo interno, il Presidente;
 - b. elegge il Segretario;
 - c. amministra l'**Associazione Repubblica di Genova OdV**;
 - d. predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - e. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - g. decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - h. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - i. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 12 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV**, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dello stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'**Associazione Repubblica di Genova OdV** nei confronti di terzi e in giudizio.
4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
5. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV** riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
6. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro trenta giorni.

7. Il Presidente può conferire ai Soci una procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Il Presidente può dare incarico di Vicepresidente ad un membro del Consiglio Direttivo cui conferisce le deleghe da lui ritenute opportune e resta in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. In caso di revoca delle deleghe assegnate resta membro del Consiglio Direttivo.
9. Nel caso il Presidente sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni viene sostituito dal Vicepresidente che, se necessario, lo sostituirà anche nel presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

ART. 13 - Segretario

1. Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Se il Segretario non è eletto nel Consiglio Direttivo non ha diritto di voto sulle materie di competenza del Consiglio stesso, ma partecipa di diritto alle riunioni ed ha comunque sempre il diritto di consultazione anche se non vincolante.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
 - a. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
 - b. provvede al disbrigo della corrispondenza sia tradizionale che informatica;
 - c. è responsabile della redazione e/o conservazione dei verbali delle riunioni di tutti gli organi dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV**;
 - d. predispone la bozza del progetto del bilancio preventivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre, e del bilancio consuntivo che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - e. è capo del personale;
 - f. gestisce col Presidente la cassa dell'**Associazione Repubblica di Genova OdV**, accedono ed operano sui conti correnti disgiuntamente tra loro, essendone responsabili.

ART. 14 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 16 - Risorse

1. L'**Associazione Repubblica di Genova OdV** può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. **L'Associazione Repubblica di Genova OdV** si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo ed intestato all'Associazione.
3. **L'Associazione Repubblica di Genova OdV** trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento ed allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e/o privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi nonché attività diverse di cui art. 6 del D. Lgs 117/2017 ed altre entrate ammesse ai sensi del D. Lgs 117 e della normativa vigente.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, **l'Associazione Repubblica di Genova OdV** redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 - Statuto

1. **L'Associazione Repubblica di Genova OdV** è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

ART. 23 – Norme transitorie

1. Qualora il numero dei Soci non consentisse di completare gli organici degli Organi previsti dal presente Statuto tali Organi saranno composti da un numero dispari inferiore di membri.